



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione civile

R.G. 999/2024

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Federico Bressan	Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo in data 11.6.2024, promossa con atto di citazione in appello
da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Riccardo Manfrini, con sede legale in Treviso
- Piazza del Duomo n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Umberto Tombari, dall'avv. prof.
Matteo De Poli, dall'avv. Elena Iozzelli e dall'avv. Antonio Ianni;

parte impugnante in via principale – impugnata in via incidentale

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*) nata a Conegliano (TV),
in data 23 ottobre 1968, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marcello Maggiolo, dall'avv.
Renato Pastorelli e dall'avv. Martina Zane;

parte impugnata in via principale – impugnante in via incidentale

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*) nata a Treviso, in data 8 luglio 1937, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lombardi e dall'avv. prof. Umberto Villa;

parte impugnante in via incidentale (in adesione all'impugnazione principale)

Oggetto: "Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)"; azione di nullità del lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli arbitri avv. prof. Lorenzo Stanghellini, dott. prof. *Persona_1* e avv. prof. Danilo Galletti il 4.12.2023.

CONCLUSIONI

- per *Parte_1*

“➤ in via rescindente, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità parziale del Lodo arbitrale definitivo sottoscritto in data 4 dicembre 2023 dagli Arbitri Professori Lorenzo Stanghellini, *Persona_1* e Danilo Galletti, con riferimento alle parti e al Capo già indicati nella narrativa dell'atto di impugnazione dell'odierna esponente *Parte_1* ;

➤ in via rescissoria, laddove ritenuto, pronunciarsi sul merito della controversia, accogliendo le eccezioni e domande già rassegnate in arbitrato dall'odierna esponente *Parte_1* , come espressamente riproposte nel suddetto atto di impugnazione al paragrafo II.2.3 - sub 'In fatto' (paragrafo da intendersi qui richiamato e trascritto), e in ogni caso rigettare integralmente, sotto ogni profilo dedotto ex adverso, le domande formulate dall'attrice in arbitrato dott.ssa *Controparte_1* , in quanto inammissibili e/o improcedibili o, comunque, infondate in fatto e in diritto;

➤ rigettare integralmente, per i motivi di cui in atti, sotto ogni profilo dedotto ex adverso, l'impugnazione incidentale proposta dall'impugnata dott.ssa *Controparte_1* nei confronti del *CP_3* arbitrale definitivo sottoscritto in data 4 dicembre 2023 dagli Arbitri

Professori Lorenzo Stanghellini, *Persona_1* e Danilo Galletti, per inammissibilità e/o infondatezza di tutti i relativi motivi di impugnazione;

➤ in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio arbitrale e del presente giudizio, oltre accessori di legge”;

- **per** *Controparte_1* :

“1. respingere, per i motivi di cui in atto, l’impugnazione proposta da *Parte_1* nei confronti del Lodo arbitrale finale pronunciato inter partes in data 4 dicembre 2023 dagli Arbitri professori avv. Lorenzo Stanghellini (Presidente), dott. *Persona_1* e avv. Danilo Galletti – e quindi confermare l’accoglimento compiuto nel Lodo della domanda della dott.ssa [...] *Controparte_1*

concernente l’impugnazione della delibera dell’assemblea dei soci di *Parte_1* del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto la distribuzione di riserve per euro 10 milioni – nonché, respingere, per quanto dovesse occorrere, tutte le domande avanzate in sede arbitrale e riproposte nel presente giudizio da *Parte_1*

2. in via rescindente, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, la nullità parziale del Lodo arbitrale finale pronunciato inter partes in data 4 dicembre 2023 dagli Arbitri professori avv. Lorenzo Stanghellini (Presidente), dott. *Persona_1* e avv. Danilo Galletti, con riguardo al capo 1 del dispositivo, con il quale è stata rigettata la domanda della dott.ssa *Controparte_1* [...] di pronunciare l’invalidità ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. o comunque dichiarare nulla o inefficace o annullare la delibera dell’assemblea dei soci di *Parte_1* del 28 novembre 2022, avente ad oggetto la distribuzione di riserve per euro 10 milioni;

3. in via rescissoria, per i motivi di cui in atto, pronunciarsi sul merito della controversia, accogliendo la domanda della dott.ssa *Controparte_1*, già formulata in Arbitrato e qui riproposta, di pronunciare l’invalidità ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. o comunque dichiarare

nulla o inefficace o annullare la delibera dell'assemblea dei soci di *Parte_1* del 28 novembre 2022, avente ad oggetto la distribuzione di riserve per euro 10 milioni;

4. con vittoria di spese e compensi di difesa del presente giudizio e del giudizio arbitrale, nonché delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale.

5. In via istruttoria, di ammettere la produzione dei seguenti documenti sopravvenuti all'instaurazione del presente giudizio: a) Provvedimento di nomina del Collegio 3 ottobre 2024 b) Memoria FBB 5 febbraio 2025 c) Memoria FBB 14 aprile 2025 d) Memoria FBB 5 maggio 2025 e) Memoria Evo2 27 novembre 2025 f) Memoria Evo2 14 aprile 2025 g) Memoria Evo2 5 maggio 2025 h) Memoria GB 21 gennaio 2025 i) Memoria GB 12 aprile 2025 j) Memoria GB 28 aprile 2025 k) Lodo non definitivo 25 giugno 2025 l) Domanda di (terzo) arbitrato FBB 7 agosto 2025 m) Provvedimento di nomina del Collegio 11 novembre 2025 n) Provvedimento di sostituzione di arbitro 16 dicembre 2025”;

- per la convenuta *Controparte_2* :

“1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti nell'atto di impugnazione di *Parte_1* e nella comparsa di risposta della sig.ra *Controparte_2* , la nullità parziale del “Lodo finale del 4 dicembre 2023” sottoscritto in data 4 dicembre 2023 dagli Arbitri prof. avv. Lorenzo Stanghellini, prof. dott. *Persona_1* e prof. avv. Danilo Galletti, reso all'esito di procedimento arbitrale rituale societario con sede in Treviso, non notificato;

2. in caso di accoglimento della domanda sub 1. per uno o più motivi in relazione ai quali la Corte d'Appello ha il potere di decidere la controversia nel merito, decidere la controversia nel merito, accogliendo le conclusioni formulate dall'esponente in arbitrato, e quindi rigettare le domande formulate dalla Sig.ra *Controparte_1* , in quanto inammissibili e infondate per le ragioni tutte esposte in atti;

3. in ogni caso, respingere l'impugnazione incidentale proposta dalla dott.ssa *Controparte_1* [...] contro il "Lodo finale del 4 dicembre 2023" sottoscritto in data 4 dicembre 2023 dagli Arbitri prof. avv. Lorenzo Stanghellini, prof. dott. *Persona_1* e prof. avv. Danilo Galletti, reso all'esito di procedimento arbitrate rituale societario con sede in Treviso, non notificato, per inammissibilità e/o comunque infondatezza dei relativi motivi;
4. con vittoria delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale nonché di spese, diritti e onorari del giudizio arbitrale e del presente giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. Con riserva di svolgere ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate che fossero formulate ex adverso".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con domanda di arbitrato notificata il 2.8.2024, *Controparte_1* promuoveva nei confronti di *Parte_1* giudizio arbitrale, allegando - fra le altre - le seguenti circostanze: 1) l'attrice è socia unica di *Parte_1* e ne detiene una quota del 60% in nuda proprietà con diritto di usufrutto in favore della madre *Controparte_2* e una quota del 40% in piena proprietà, quest'ultima senza diritto di voto dell'assemblea dei soci; 2) la società ha per oggetto sociale la compravendita, il possesso e il godimento di titoli azionari e obbligazionari e l'assunzione di partecipazioni in altre società, oltre all'acquisto, vendita, permuta, costruzione e gestione di beni immobili/aziende commerciali; 3) la società è stata costituita il 23.9.2021, a seguito della scissione di *Controparte_4* (società riferibile a *Controparte_2*) attuata mediante assegnazione dell'intero patrimonio della scissa a favore di quattro s.r.l. beneficiarie di nuova costituzione (fra le quali anche *Parte_1*, ciascuna riferibile ad uno dei quattro figli di *Controparte_2* (e, in particolare, quanto ad *Parte_1* alla figlia *CP_1*

Controparte_1), con l'obiettivo di fornire a ciascuno di essi uno strumento per realizzare la propria autonoma crescita imprenditoriale; 4) negli ultimi anni, l'usufruttuaria aveva esercitato i propri diritti sociali in via indiretta, mediante l'intervento di soggetti terzi (tanto che aveva partecipato a diverse assemblee mediante un rappresentante e il 18.3.2024 aveva rilasciato procura in favore di *Persona_2* e *Persona_3*); 5) durante la riunione del CdA del 2.5.2022, *Persona_2* (a quell'epoca, componente del Consiglio), con l'adesione del Presidente del CdA (*Controparte_2*), aveva proposto di deliberare la distribuzione - suddivisa in due *tranches* – di una parte delle riserve di Evoluzione 2, per un importo complessivo di € 20.000.000,00 (circa metà delle riserve appostate, quantificate in € 40.875.840); 6) nonostante il dissenso manifestato in quell'occasione dall'attrice, la proposta era stata approvata con delibera positiva della maggioranza dell'organo amministrativo; 7) con delibera del 28.11.2022, l'assemblea dei soci – nonostante il dissenso ribadito dall'attrice – aveva deliberato la distribuzione dell'importo di € 10.000.000,00 (mediante prelievo di una parte della riserva straordinaria presente in bilancio, con conseguente riduzione di pari importo della riserva, di cui € 3.797.311,00 prodotti con utili maturati fino al 31.12.2007 ed € 6.202.689,00 con utili maturati dall'1.1.2008 al 31.12.2016), da destinare per il 60% all'usufruttuaria e per il 40% all'attrice; 8) con delibera del 29.12.2022, l'assemblea dei soci – nonostante, anche in questo caso, il dissenso manifestato dall'attrice – aveva deliberato la distribuzione dell'ulteriore importo di € 10.000.000,00 (mediante prelievo di una parte della riserva straordinaria presente in bilancio, con conseguente riduzione di pari importo della riserva, di cui € 7.324.954,50 con utili maturati dall'1.1.2008 al 31.12.2016 ed € 2.675.045,50 con utili maturati nell'anno 2017), da destinare per il 60% all'usufruttuaria e per il 40% all'attrice; 9) solo la prima delle due delibere era stata effettivamente eseguita.

Sulla base di queste allegazioni, azionando la clausola di arbitrato di cui all'art. 26 dello Statuto della società, *Controparte_1* impugnava le delibere del 28.11.2022 e del 29.12.2022: a) perché assunte nonostante il voto contrario del nudo proprietario, da ritenersi invece necessario sulla base del combinato disposto degli artt. 2471 bis, 2352, 1000 c.c.; b) perché assunte nonostante la sussistenza di un conflitto di interesse fra la posizione dell'usufruttuaria e quella della nuda proprietaria; c) perché adottate mediante abuso del diritto di voto da parte dell'usufruttuaria.

Più precisamente, la *Controparte_1* domandava al Collegio arbitrale: a) la declaratoria di invalidità ex art. 2479 ter c.c. della delibera dell'assemblea dei soci del 28.11.2022, avente ad oggetto la distribuzione di riserve per € 10.000.000,00; b) in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta validità della suddetta delibera di distribuzione, la declaratoria di invalidità ex art. 2479 ter c.c. della delibera dell'assemblea dei soci del 28.11.2022, avente ad oggetto la destinazione all'usufruttuaria, *Controparte_2*, del 60% dell'importo distribuito; c) la declaratoria di invalidità ex art. 2479 ter c.c. della delibera dell'assemblea dei soci del 29.12.2022, avente ad oggetto la distribuzione di riserve per € 10.000.000,00; d) in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta validità della suddetta delibera di distribuzione, la declaratoria di invalidità ex art. 2479-ter c.c. della delibera dell'assemblea dei soci del 29.12.2022, avente ad oggetto la destinazione all'usufruttuaria, *Controparte_2*, del 60% dell'importo distribuito.

Si costituiva *Parte_1* eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice rispetto all'impugnativa delle due delibere, sia (in astratto) perché priva del diritto di voto, per le quote in nuda proprietà così come per le quote in piena proprietà, sia (in concreto) tenuto conto del voto favorevole espresso dall'usufruttuaria, che non potrebbe essere neutralizzato dall'impugnazione del nudo proprietario anche per ragioni di certezza e speditezza

delle dinamiche societarie. Nel merito, contestava le deduzioni di controparte, chiedendo il rigetto delle impugnazioni.

Con atto d'intervento volontario, si costituiva nel procedimento arbitrale *Controparte_2*, aderendo – sostanzialmente – alle posizioni espresse da *Parte_1*

All'esito dello scambio di memorie, il Collegio arbitrale pronunciava il lodo datato 4.12.2023, statuendo nei seguenti termini: “1) *rigetta la domanda dell'attrice tesa a dichiarare l'invalidità della deliberazione dell'assemblea dei soci di Parte_1 del 28 novembre 2022 avente a oggetto la distribuzione di riserve per E l 0.000.000;* 2) *dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda dell'attrice, svolta in ipotesi, tesa a dichiarare l'invalidità dell'eventuale deliberazione dell'assemblea dei soci di Parte_1 del 28 novembre 2022 avente a oggetto la destinazione all'usufruttuaria, Sig.ra Controparte_2, del sessanta per cento dell'importo distribuito, non avendo l'assemblea adottato alcuna deliberazione sul punto;* 3) *accoglie la domanda dell'attrice tesa a dichiarare l'invalidità della deliberazione dell'assemblea dei soci di*

Controparte_5

Parte_1 *E*
10.000.000, annullandola; 4) *dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda dell'attrice, svolta in ipotesi, tesa a dichiarare l'invalidità dell'eventuale deliberazione dell'assemblea dei soci di Parte_1 del 29 dicembre 2022 avente a oggetto la destinazione all'usufruttuaria, Sig.ra Controparte_2, del sessanta per cento dell'importo distribuito, non avendo l'assemblea adottato alcuna deliberazione sul punto. Restano sorte arbitrate tutte le domande ed eccezioni non esaminate. Compensa le spese di lite e riposcesce tra le tre Parti, in ugual misura, le spese del presente procedimento arbitrale, che il Collegio ha liquidato con le separate ordinanze del 13 giugno 2023 e del 4 dicembre 2023”.*

Queste, in sintesi e limitatamente alle questioni che interessano l'impugnazione, le ragioni poste

a fondamento della decisione: 1) sussiste la legittimazione attiva ad impugnare le delibere assembleari in capo all'attrice nuda proprietaria, considerata la legittimazione disgiunta riconosciuta dall'art. 2352 comma 6 c.c. e tenuto conto che l'art. 6 dello Statuto ("Fermo quanto previsto dal successivo art. 16, le quote in nuda proprietà di *Controparte_1*, e in usufrutto alla Signora *Controparte_2*, attribuiscono ai rispettivi titolari – ed in particolare all'usufruttuaria – tutti i diritti sociali. Le quote in piena proprietà di *Controparte_1* sono prive del diritto di voto nell'assemblea generale della Società") non può essere interpretato in senso derogatorio della disciplina codicistica sul diritto ad impugnare appena richiamata; 2) non sussiste un'ontologica e sistematica necessaria correlazione fra il potere di voto e il potere di impugnazione – quantomeno con riferimento alle società a responsabilità limitata – come confermato dal fatto che l'art. 2479 ter c.c. non richiama espressamente le norme sul punto espressamente dettate per le s.p.a. (coerentemente con la meno pregnante esigenza di stabilità delle decisioni che connota le s.r.l. rispetto alle s.p.a.); 3) queste considerazioni non possono essere inficiate dal fatto che l'usufruttuaria abbia espresso voto favorevole alle delibere impugnate dalla nuda proprietaria, sia perché il nudo proprietario rappresenta un centro di interessi autonomo e differenziato (anch'esso appartenente all'organizzazione societaria), sia perché al nudo proprietario dev'essere riconosciuta una qualche forma di reazione all'utilizzo – in tesi illegittimo – del diritto di voto spettante all'usufruttuario, sia perché – in ogni caso – il voto espresso dall'usufruttuaria non inciderebbe sul potere di impugnare relativo alla posizione per cui il socio è titolare del 40% delle quote in piena proprietà; 4) la violazione da parte dell'usufruttuario dei limiti che la legge gli impone nel possesso della quota e nell'esercizio del voto può, in astratto, produrre l'invalidità della deliberazione che sia stata adottata con il suo voto determinante (dovendosi superare l'orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto

configurabili solo l'estinzione dell'usufrutto ed eventuali conseguenze risarcitorie, perché risalente e non più coerente con la nuova formulazione dell'art. 2352 comma 6 c.c. e, più in generale, con le peculiarità che caratterizzano la s.r.l. distinguendola dalla s.p.a.); 5) con specifico riferimento alle s.r.l., l'usufruttuario supera tali limiti (potenzialmente, invalidando la delibera) quando, senza il consenso del nudo proprietario, concorra all'adozione di decisioni che siano suscettibili di riverberarsi sulla partecipazione in termini dispositivi (cioè quando la società, dopo il compimento delle operazioni oggetto della decisione, si trovi in condizione qualitativamente differente rispetto a prima); 6) nella specie è necessario a tal fine verificare in concreto come la società abbia trattato gli utili non distribuibili e, precisamente, se gli stessi incidano sulla sostanza economica della società (ipotesi in cui all'usufruttuario è impedito di far propri gli utili) oppure non incidano sulla stessa (ipotesi in cui l'usufruttuario può far propri gli utili); 7) in particolare, nella specie, le riserve di cui è stata deliberata la distribuzione si sono formate con utili - maturati e non distribuiti – derivanti, per lo più, dal continuo e ininterrotto flusso di dividendi percepito da *Controparte_4* (prima della scissione della stessa e della conseguente costituzione di *Parte_1* distribuiti dalla *Parte_2* 8) il regime giuridico di tali riserve non può considerarsi mutato per effetto della sola scissione; 9) tanto premesso, la deliberazione del 28.11.2022 ha ridotto il patrimonio netto e impegnato risorse liquide in misura tale da non intaccare in modo sostanziale la solidità della società e non impedire nuovi sviluppi di allocazione delle risorse; 10) la successiva deliberazione del 29.12.2022 è, invece, intervenuta in un momento di già ridotta liquidità, accentuando la riduzione del patrimonio netto e la disponibilità di liquidità da impiegare in nuovi investimenti finanziari, cagionando effetti più impattanti (in termini limitativi) sull'evoluzione futura della gestione strategica e sulle scelte allocative della società (come prospettate dall'attrice nel corso della riunione del CdA del 25.11.2022 mediante la

presentazione di un documento programmatico), pur non incidendo negativamente sulla sostenibilità finanziaria attuale e prospettica, né sulle prospettive di continuità aziendale; 11) in altri termini, solo la seconda delibera ha alterato - benché non pregiudicato - la struttura patrimoniale economica e finanziaria della società; 12) conseguentemente: la prima delibera è legittima, anche dal punto di vista dell'esercizio dei poteri dell'usufruttuario, la seconda delibera deve ritenersi invalida, poiché adottata con il voto determinante dell'usufruttuario espresso in eccesso rispetto ai poteri nascenti dal suo diritto reale limitato; 13) non sussiste il lamentato conflitto di interessi, posto che la relativa disciplina si riferisce esclusivamente all'eventuale condizione di conflitto sussistente fra la società e un socio (mentre in questo caso la situazione prospettata attiene all'eventuale conflitto configurabile fra soci), anche tenuto conto del difetto di concretezza e specificità della doglianza e, comunque, dell'assenza di prova della natura pregiudizievole del voto denunciato; 14) il lamentato abuso del diritto di voto non è configurabile con riferimento alla prima deliberazione (che non ha inciso sulla consistenza economico-patrimoniale della società), mentre è riscontrabile relativamente alla seconda deliberazione (nella parte in cui essa era volta a comprimere le prerogative gestionali della nuda proprietaria).

Avverso tale lodo, nel rispetto del termine di impugnazione dell'art. 828 c.p.c., *Parte_1* [...] ha proposto impugnazione per nullità parziale ai sensi degli dell'art. 829 c.p.c. per i motivi di seguito esposti.

1) Nullità parziale del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.

Il Collegio arbitrale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare la delibera in capo alla nuda proprietaria, tenuto conto delle argomentazioni già espresse in primo grado e precisamente: 1) in astratto, il principio di necessaria correlazione e

strumentalità fra il diritto di voto e il potere di impugnazione, da riconoscere anche nell'ambito delle s.r.l., conduce a negarlo in capo all'appellata sia rispetto alle quote (con diritto di voto) di cui ella è (solo) nuda proprietaria, sia rispetto alle quote (senza diritto di voto) di cui è piena proprietaria; 2) in concreto, l'effetto comunque preclusivo dell'impugnazione da parte della nuda proprietaria derivante dall'esercizio del diritto di voto in senso favorevole da parte dell'usufruttuaria, tenuto conto delle esigenze di stabilità e speditezza delle dinamiche societarie (come confermato anche da giurisprudenza di merito successiva alla riforma del diritto societario del 2003).

- 2) Nullità parziale del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., anche in combinato disposto con gli artt. 36 comma 1, d.lgs. 5/2003 e 829, comma 3, c.p.c.

Sempre con riferimento alla ritenuta sussistenza della legittimazione attiva in capo alla nuda proprietaria, il Collegio arbitrale, violando gli artt. 1362 e 1367 c.c., avrebbe erroneamente interpretato l'art. 6, comma 3, dello Statuto societario: la previsione secondo cui "tutti" i diritti sociali spettano "in particolare" all'usufruttuaria non potrebbe che essere interpretata nel senso che tali diritti (comprendenti, fra l'altro, i diritti amministrativi e quindi il diritto di voto e il correlato diritto di impugnazione) spettano in via esclusiva all'usufruttuaria.

- 3) Nullità parziale del lodo ex art. 36, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 e 829, comma 3, c.p.c. – irrilevanza, ai fini delle deliberazioni assembleari, dell'eventuale violazione dei limiti dell'usufruttuario nell'esercizio del diritto di voto

Il lodo risulterebbe viziato nella parte in cui ha ritenuto che l'eventuale violazione dei limiti posti all'esercizio dell'usufrutto di quote sociali nell'esercizio del diritto di voto possa, in astratto, riverberarsi sulla validità delle delibere assunte. Secondo l'appellante, tale ipotetica violazione potrebbe – al più – comportare conseguenze incidenti sul solo rapporto fra nudo proprietario e

usufruttuario;

- 4) Nullità parziale del lodo ex art. 36, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 e 829, comma 3, c.p.c. – irrilevanza, ai fini delle deliberazioni assembleari, di un eventuale esercizio abusivo del voto da parte dell'usufruttuario.

Premessa l'insussistenza di condotte abusive imputabili all'usufruttuaria e l'inesistenza di pregiudizio a danno della nuda proprietaria, il Collegio arbitrale avrebbe errato nel ritenere che l'eventuale violazione dei canoni di buona fede nel rapporto fra usufruttuario e nudo proprietario (operante sul piano esclusivamente dominicale) possa avere incidenza sul diverso rapporto intercorrente fra i soci e, quindi, sulla validità delle delibere assembleari (e dunque sul piano societario);

- 5) Nullità parziale del lodo ex art. 36, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 e 829, comma 3, c.p.c. – erronea applicazione del principio dell'onere della prova;

L'appellante censura, infine, la violazione dell'art. 2697 c.c., per aver il Tribunale erroneamente interpretato il principio dell'onere della prova: la condotta abusiva asseritamente tenuta dall'usufruttuaria avrebbe dovuto essere specificamente allegata e dimostrata in primo grado dalla nuda proprietaria.

Nel giudizio d'impugnazione così instaurato, si è costituita *Controparte_2* – intervenuta in via adesiva alla posizione di *Parte_1* in primo grado – formulando, a propria volta, cinque motivi di impugnazione pienamente sovrapponibili a quelli fatti valere da *Parte_1*

[...]

Si è costituita *Controparte_1*, sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione del lodo (e, limitatamente al terzo e al quarto motivo di impugnazione principale, anche la loro inammissibilità in quanto riferiti a capi del lodo non espressamente impugnati e, dunque, passati

in giudicato), della quale ha chiesto il rigetto.

Controparte_1 ha inoltre proposto impugnazione incidentale, sulla base dei seguenti motivi.

- 1) Nullità parziale del Lodo ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 e 829, comma 3, c.p.c.

Il Collegio arbitrale avrebbe errato nella parte in cui ha affermato che l'individuazione della spettanza della distribuzione delle riserve, al nudo proprietario o all'usufruttuario, dipenda dall'incidenza o meno sulla sostanza della società, posto che tale criterio è utilizzabile solo nel caso di distribuzione degli utili e non anche nel caso di distribuzione delle riserve. Secondo l'appellante incidentale, invece, la distribuzione delle riserve sarebbe sempre di pertinenza del socio nudo proprietario.

- 2) Nullità parziale del Lodo ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 e 829, comma 3, c.p.c.

Il lodo sarebbe censurabile per aver ritenuto che, ai fini della valutazione circa la pertinenza delle riserve, non inciderebbe l'atto di scissione societaria: la preesistenza delle riserve rispetto all'atto di scissione (e quindi rispetto alla costituzione di *Parte_1* e alla conseguente costituzione del diritto di usufrutto, da considerarsi nuovo ed autonomo rispetto al diritto di usufrutto insistente sulle quote della società poi scissa) comporterebbe che le stesse debbano ritenersi di esclusiva spettanza della nuda proprietaria, posto che il netto patrimoniale che si è formato prima della costituzione dell'usufrutto spetterebbe al socio nudo proprietario (e non all'usufruttuario).

- 3) nullità parziale del lodo ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 e 829, comma 3, c.p.c.

Il Collegio arbitrale avrebbe errato nel considerare autonomamente le due delibere, senza ritenere l'invalidità di entrambe.

- 4) nullità parziale del Lodo ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 e 829, comma 3, c.p.c.

L'appellante incidentale censura il lodo per aver escluso l'esistenza di un conflitto di interesse fra la posizione dell'usufruttuaria e l'interesse della società, configurabile invece considerato che la natura pregiudizievole del voto espresso dall'usufruttuaria deriva dalla limitazione delle strategie di sviluppo e investimento (come riconosciuta dallo stesso lodo, anche se – in tesi erroneamente – nei soli confronti della seconda delibera).

Con note depositate il 7.11.2024 (sostitutive della prima udienza), *Controparte_1* ha eccepito l'inammissibilità delle doglianze espresse da *Controparte_2* aventi ad oggetto le statuizioni del lodo concernenti la violazione da parte dell'usufruttuaria dei limiti dell'esercizio del suo diritto di voto e i comportamenti abusivi dell'usufruttuaria, atteso che – essendo intervenuta in primo grado in via adesiva dipendente – ella non potrebbe far valere in via autonoma una propria pretesa estendendo l'oggetto dell'impugnazione a capi non impugnati da *Parte_1* (e, dunque, passati in giudicato).

Con provvedimento dell'8.11.2024 l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 19.2.2026 per note ex art. 127 ter c.p.c.

In comparsa conclusionale, *Parte_1* *Pt_1* ha eccepito l'inammissibilità dei motivi d'impugnazione incidentale formulati da *Controparte_1* perché volti al riesame del giudizio in fatto espresso dal Collegio arbitrale (attesa la limitazione alle questioni di legittimità che caratterizza l'impugnazione del lodo), rappresentandone comunque l'infondatezza.

In comparsa conclusionale, *Controparte_2*, fra l'altro, ha eccepito l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate da *Controparte_1* con la propria comparsa di risposta depositata il 15.10.2024 e con la nota di precisazione delle conclusioni depositata il 19.12.2025 (poiché relativi a procedimenti diversi e quindi estranei all'oggetto del giudizio).

Si deve premettere che le contrapposte impugnazioni sono riferite ad un lodo arbitrale originato da una clausola compromissoria societaria (art. 26 dello Statuto di *Parte_1* e hanno ad oggetto la validità di delibere assembleari, così che, in forza del richiamo all'art. 829, comma 3, c.p.c. contenuto nell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 (testo conforme all'attuale art. 838 quater c.p.c.), il lodo era, com'è accaduto, impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

L'impugnazione principale

Il primo motivo d'impugnazione proposto da *Parte_1* ed altresì dall'intervenuta (nel procedimento arbitrale) *Controparte_2* è infondato.

Le suddette parti censurano il lodo arbitrale nella parte in cui è stata rigettata la loro eccezione di difetto di legittimazione dell'attrice *Controparte_1*, avendo il collegio arbitrale ritenuto che l'art. 2352, ultimo comma, c.c., attribuisca una legittimazione "disgiunta" - e dunque sia al nudo proprietario sia all'usufruttuario - all'esercizio dei "diritti amministrativi diversi" da diritto di voto e di opzione compreso quello di impugnazione delle delibere e ritenuto che neppure l'art. 6 dello Statuto di *Parte_1* riconosca in via esclusiva all'usufruttuaria il diritto d'impugnazione, non esprimendo deroga alla suddetta regola della legittimazione disgiunta.

Le parti impugnanti giungono ad opposta conclusione invocando il principio di correlazione tra voto e impugnazione che in ambito di s.r.l. si ricaverebbe direttamente dall'art. 2479 (in forza

del quale la legittimazione all'impugnazione delle "decisioni" sociali spetta soltanto ai "soci che non vi hanno consentito" ossia – secondo le impugnanti - ai soci dissenzienti, astenuti o assenti purché titolari del diritto di voto) e sarebbe espressione dell'esigenza di stabilità degli atti societari; inoltre l'esercizio del diritto di voto in senso favorevole ad opera dell'usufruttuario avrebbe in ogni caso l'effetto di precludere l'impugnazione della relativa delibera da parte del socio-nudo proprietario, in quanto l'impugnazione sarebbe in contrasto con il comportamento dell'unico soggetto legittimato ad esprimere il voto.

La questione, oggetto di contrastante giurisprudenza di merito, ha trovato recente e condivisibile soluzione in un recente - e da questo Collegio condiviso - arresto della Suprema Corte di Cassazione, che, seppur riferito alla legittimazione ad impugnare del socio la cui quota sia stata costituita in pegno – anche quando in relazione alla quota di partecipazione abbia partecipato all'assemblea, esprimendo voto favorevole, il creditore pignoratizio – esprime un orientamento parimenti valido per il caso dell'usufruttuario della quota sociale, essendo esso fondato su quanto disposto dall'art. 2352, comma primo, c.c. (nel testo risultante dalla riforma del diritto societario: "nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestri delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode").

Orbene, ha osservato la Corte nell'ordinanza n. 16047 del 10 giugno 2024: *"il voto del creditore pignoratizio, per quanto riferito alla quota del rispettivo titolare, non è espresso in rappresentanza di quest'ultimo, ma in sua sostituzione. Tanto comporta che il deliberato assembleare, il cui voto sia stato espresso dal creditore pignoratizio in luogo del socio, vincola anche quest'ultimo ove si consolidi per effetto della mancata impugnazione. Ma a tal proposito, deve ritenersi che il socio, la cui quota sia stata ceduta in pegno, conserva il diritto a impugnare*

la deliberazione assembleare cui abbia partecipato il creditore pignoratizio, atteso che la sua posizione è equiparabile a quella dei soci assenti o dissenzienti, non potendo certo ritenersi che il voto favorevole del creditore pignoratizio della quota precluda al socio l'esercizio dei poteri amministrativi a esso spettanti in dipendenza della propria qualità di socio. Pertanto, ove non si rinvenga un espresso conferimento del potere di rappresentanza anche sostanziale del socio al creditore pignoratizio della quota, quest'ultimo è sì legittimato a partecipare all'assemblea in luogo del socio, ma tale sostituzione non è certo tale da privare il socio del diritto di contestare la validità dell'assemblea. L'art. 2471-bis cod. civ., che disciplina il pegno della partecipazione, rinvia espressamente all'art. 2352 cod. civ., nel quale è chiaramente previsto che al creditore pignoratizio spetta in via esclusiva il diritto di voto in assemblea ma che (cfr. comma 6), in assenza di diversa pattuizione, il socio pignorato conserva i diritti amministrativi diversi da quelli inerenti al solo diritto di voto, tra i quali rientra appieno anche quello di impugnare la deliberazione illegittima.

Deve, pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 cod. civ. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo". Parimenti infondato è il secondo motivo d'impugnazione, col quale si censura l'interpretazione data dagli Arbitri all'art. 6, comma 3, dello Statuto nel senso che ad esso non possa "essere attribuito con sufficiente determinazione il significato di derogare, in particolare quanto al diritto

di impugnare, al disposto codicistico”, trattandosi di clausola che si limiterebbe a recepire la legittimazione “disgiunta” prevista dall’art. 2352, ultimo comma, c.c.

Secondo le parti impugnanti, invece, laddove l’art. 6, comma 3, dello Statuto di *Parte_1* [...] stabilisce, espressamente, che “tutti” i diritti sociali spettano “in particolare” all’usufruttuaria *Controparte_2*, la disciplina statutaria sarebbe univoca nell’attribuire in via esclusiva all’usufruttuaria stessa “tutti” i diritti sociali, inclusi, pertanto, tutti i diritti amministrativi e, dunque, anche il diritto di voto e il correlato diritto di impugnazione.

Così non è tuttavia, con evidenza, essendo sufficiente a confermare la correttezza dell’interpretazione offerta dagli Arbitri la citazione testuale della disposizione statutaria in commento (art. 6, comma 3) che prevede: “Fermo quanto previsto al successivo Articolo 16, le quote in nuda proprietà di *Controparte_1*, e in usufrutto alla Signora *CP_2* [...], attribuiscono ai rispettivi titolari – ed in particolare all’usufruttuario - tutti i diritti sociali. Le quote in piena proprietà di *Controparte_1* sono prive del diritto di voto nell’assemblea generale della Società”.

Poiché la disposizione riconosce i diritti ad entrambi i “rispettivi titolari”, essa non può avere l’intendimento di negare quelli spettanti ad uno dei due, e cioè al nudo proprietario; né può avere un tale effetto l’equivoco riconoscimento “in particolare” dei diritti dell’usufruttuario, il cui tenore risulta in ogni caso letteralmente e razionalmente incompatibile con l’attribuzione degli stessi “in esclusiva” dei diritti al solo usufruttuario addirittura con effetto di deroga alla disciplina legale, che ne risulta semmai compiutamente recepita ed in ogni caso non certo univocamente derogata.

Sono invece fondati il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico.

Si deve preliminarmente rigettare l'eccezione d'inammissibilità dei predetti motivi sollevata da *Controparte_1* secondo cui essi sarebbero rivolti contro capi del lodo non impugnati e dunque divenuti definitivi: è agevole al contrario osservare che *Parte_1* ha espressamente impugnato il capo terzo del lodo (paragrafo III.3.2 dell'atto di citazione) deducendo che, al contrario di quanto statuito dagli Arbitri, la violazione di possibili limiti all'esercizio dei diritti sociali dell'usufruttuario non può determinare l'invalidità delle deliberazioni adottate col voto dell'usufruttuario, e dunque censurando ad ogni effetto l'opposta conclusione cui sono giunti gli Arbitri sulla questione per violazione degli artt. 2352 e 2479 ter c.c. (atto di citazione, pagg. 26 e 30). È in particolare infondata l'eccezione secondo cui il lodo non sarebbe stato impugnato, con effetto di giudicato, con riferimento all'abuso commesso dall'usufruttuario anche a detrimento del titolare della quota del 40% priva del diritto di voto: l'impugnazione *de qua* ha infatti censurato la rilevanza attribuita all'abuso dell'usufruttuario nel giudizio sulla validità delle delibere assembleari di società a responsabilità limitata nei termini più ampi, ritenendo le parti impugnanti che un effetto d'invalidazione delle stesse non possa essere predicato quale conseguenza di una tale condotta.

Nel merito si deve premettere che il Collegio Arbitrale ha rigettato la domanda attorea di impugnazione della delibera assembleare del 28 novembre 2022 e accolto la “domanda dell'attrice tesa a dichiarare l'invalidità della deliberazione dell'assemblea dei soci di *Parte_1* [...] del 29 dicembre 2022 avente a oggetto la distribuzione di riserve per € 10.000.000, annullandola” per aver ritenuto violata, da parte dell'usufruttuaria *Controparte_2*, i limiti all'esercizio dei diritti sociali (a cominciare dal diritto di voto) derivanti dalla “natura dell'usufrutto”, esercizio che ha ritenuto connotato da abuso, escluso invece per la prima delibera

“essendo la distribuzione delle riserve attuata con la deliberazione del 28 novembre 2022 (ancora) ben compatibile con una sostanziale continuità gestionale di CP_6 .

Con i motivi d’impugnazione in esame, Parte_1 e Controparte_2 hanno invocato, quale vizio di nullità del lodo ex art. 829, comma 3, c.p.c., il fatto che questi abbia attribuito illegittimamente rilevanza nel giudizio di validità di delibera assembleare ad una ritenuta violazione da parte dell’usufruttuaria dei limiti che (solo) in quanto tale incontrerebbe nell’esercizio del diritto di voto (influenando negativamente sulle condizioni strategiche di sviluppo e di successo della società) ed all’esercizio abusivo del voto da parte dello stesso (*sub specie* di violazione del canone di buona fede nei rapporti tra usufruttuaria e nuda proprietaria), trattandosi invece di situazioni che, per nota giurisprudenza, non possono mai determinare l’invalidità delle deliberazioni adottate con il voto espresso dallo stesso usufruttuario.

Si deve in effetti rammentare che, se, da un lato, come ritenuto pure dagli Arbitri nella specie, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l’usufruttuario deve esercitare i diritti amministrativi connessi alla titolarità del diritto di usufrutto ex art. 2352 c.c. (norma applicabile anche alle s.r.l. in forza del richiamo operato dall’art. 2471 bis c.c.) astenendosi dal tenere comportamenti che possano arrecare ingiusto danno al nudo proprietario della partecipazione sociale e, in particolare, da modi di esercizio del diritto di voto che possano compromettere la conservazione del valore economico della partecipazione in società (Cass., n. 7614/1996), la stessa giurisprudenza ha – condivisibilmente – precisato che “l’usufruttuario può anche votare in contrasto con le istruzioni eventualmente impartite dal nudo proprietario, senza che ciò si rifletta sulla validità della delibera, potendo solo esporre l’usufruttuario, in caso di abuso, alla cessazione dell’usufrutto ed all’azione risarcitoria” (in questo senso Cass., n. 6957/2000 e già la citata n. 7614/96).

Va in questo senso considerato che costituisce una causa di estinzione dell'usufrutto l'abuso da parte dell'usufruttuario del suo diritto: ex art. 1015 c.c., l'usufrutto può infatti cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario “alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni”. Tale norma ha trovato piana applicazione anche in caso di usufrutto di partecipazioni sociali, legittimando il nudo proprietario, ad esempio, a promuovere azioni volte ad ottenere provvedimenti giurisdizionali volti a tutelare il valore della partecipazione in caso di colposa inerzia dell'usufruttuario (v. Tribunale di Milano, ordinanza 21 marzo 2019).

A ciò si aggiunga che nel caso specifico di usufrutto di partecipazioni azionarie, l'uso del bene non comporta la “consumazione” del bene stesso, dovendosi sempre considerare che - a differenza di quanto accade per i beni materiali - l'esercizio di taluni diritti, connessi alla titolarità di una partecipazione sociale, non comporta sempre un potere di incidere in via diretta sul valore della partecipazione stessa, e che d'altro canto è insita nella natura della “partecipazione” una certa “discrezionalità” nell'esercizio dei diritti amministrativi da parte dell'usufruttuario: “la disciplina prevista per contrastare le ipotesi di abuso dell'usufruttuario offre adeguata tutela al nudo proprietario, che dunque non rimane sprovvisto di mezzi di reazione idonei a contrastare condotte ingiustificatamente pregiudizievoli del valore della partecipazione” (così Tribunale di Milano, sentenza 24.11.2022).

Conformemente alla giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul tema, il Collegio ritiene, in conclusione, che “il diritto di voto nell'assemblea della s.r.l., per le quote che siano state date in usufrutto, spetta unicamente all'usufruttuario, il quale esercita un proprio diritto e non vota, conseguentemente, in nome e per conto del proprietario; che non è obbligato, allora, ad attenersi alle istruzioni eventualmente impartitegli dallo stesso proprietario, pur dovendosi astenere da

comportamenti che possano arrecare ingiusto danno a quest'ultimo; che la violazione di tale obbligo espone l'usufruttuario al rischio di cessazione dell'usufrutto ed all'azione risarcitoria, ma non si riflette sulla validità del voto espresso e, dunque, della relativa delibera, pur se quel voto sia risultato determinante” (Cass., n. 6957 del 26.5.2000).

Alla riportata conclusione non osta quanto di recente statuito nella richiamata ordinanza n. 16047 del 10 giugno 2024 della Suprema Corte che ha, come rammentato nell’esame del primo motivo di ricorso, stabilito che il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, esprimendosi tuttavia in un caso nel quale con l’impugnazione si lamentava un difetto di informativa e dunque un vizio di natura strettamente societaria e non pertinente, come invece nella specie, ai rapporti tra socio e titolare del diritto parziario.

Laddove invece venga in rilievo un tale profilo, non può essere predicata l’invalidità della delibera della società per il fatto che essa possa presentarsi come idonea ad incidere sulla consistenza patrimoniale della quota anche in una funzione prospettica, essendo per il resto espressamente affermato dagli Arbitri che anche la seconda delibera impugnata “non intacca, sia ben chiaro, la sostenibilità finanziaria attuale e prospettica di CP_6 né i presupposti per la continuità aziendale, data la solidità di fondo dell’azienda e la collaudata composizione degli investimenti in essere” (lodo, pag. 45).

Ne conseguono la declaratoria di nullità del lodo nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera dell’assemblea dei soci di Parte_1 del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto la distribuzione di riserve per € 10.000.000,00, annullandola, e per l’effetto ed in fase rescissoria,

il rigetto della domanda dell'attrice *Controparte_1* tesa a dichiarare l'invalidità della predetta deliberazione dell'assemblea dei soci di *Parte_1*

Il quinto motivo d'impugnazione che pertiene al merito della decisione in ordine all'onere della prova della condotta abusiva resta di conseguenza assorbito.

L'impugnazione incidentale

I quattro motivi dell'impugnazione incidentale proposta da *Controparte_1* sono riferiti al capo 1 del dispositivo, col quale gli Arbitri hanno rigettato la domanda volta alla pronuncia d'invalidità ex art. 2479 ter c.c. o comunque all'annullamento della prima delibera di distribuzione di riserve per € 10.000.000,00, assunta dall'assemblea dei soci di *Parte_1*

[...] il 28 novembre 2022.

Col primo motivo si lamenta che gli Arbitri sarebbero incorsi in un errore di diritto laddove (pagg. 32-34 del lodo) hanno escluso che le riserve, in caso di distribuzione, siano sempre di pertinenza del socio nudo proprietario, avendo sostenuto che lo sono soltanto se la posta sia andata a comporre la sostanza economica della partecipazione gravata da usufrutto, e che la destinazione a riserva ne sarebbe mero indizio; secondo *Controparte_1*, invece, a differenza dell'utile di esercizio la riserva spetterebbe sempre ed interamente al nudo proprietario.

Il secondo motivo è teso a far valere l'errore in cui sarebbero incorsi gli Arbitri laddove (pagg. 36-37 del lodo) hanno ritenuto che la scissione di *Parte_1* (dalla quale si è originata, tra le altre, *Parte_1* non avrebbe inciso sulla "piena continuità giuridica fra la società scissa e la/le beneficiaria/e" e che dunque l'attuale usufrutto di *Controparte_2* sul 60% del capitale sociale di *Parte_1* sarebbe lo stesso o sarebbe comunque in continuità con quello che alla stessa spettava in pari percentuale sulle azioni della scissa *Parte_1* il profilo sarebbe rilevante in quanto la delibera 28 novembre 2022 ha distribuito riserve formate

con l'accantonamento di utili dell'esercizio 2017 e precedenti e, siccome l'usufrutto di *CP_2* [...] sulla quota del 60% del capitale sociale di *Parte_1* è sorto il 23 settembre 2021 con la costituzione di quest'ultima società a seguito della scissione di *Parte_1* quelle riserve spetterebbero alla sola socia nuda proprietaria (il cui interesse doveva quindi ritenersi preminente in sede di voto sulla proposta di distribuzione).

I motivi sono inammissibili poiché, nella misura in cui con riferimento alla distribuzione delle riserve ne invocano l'esclusiva spettanza al nudo proprietario, deve osservarsi che sulla questione - senza che tale parte della decisione sia stata impugnata - il lodo, con ampia motivazione, ha deliberato al capo 4 del dispositivo il non luogo a provvedere, dando atto, all'esito del contraddittorio tra le parti, che le delibere impugnate non hanno precisato la concreta destinazione (se all'usufruttuaria o alla nuda proprietaria e/o in quali percentuali all'una ed all'altra) dell'importo distribuito.

Nella parte in cui si riferiscono al regime legale di spettanza delle riserve per trarne diretta ragione d'invalidità della delibera assunta col voto dell'usufruttuaria essi sono comunque infondati: in primo luogo, il voto in assemblea spettava a quest'ultima indipendentemente dalla destinazione dell'importo distribuito; in secondo luogo, come osservato da recente giurisprudenza di legittimità, il titolare di usufrutto su quote di s.r.l. ha il diritto di percepirne i frutti a prescindere dal fatto che si tratti di distribuzione dell'utile dell'esercizio oppure di riserve, ed anche indipendentemente da quando queste siano state costituite, se cioè prima o dopo la costituzione del diritto stesso (cfr. Cass., n. 34221/2025, n. 11357/2024, n. 11170/2024).

Col terzo motivo d'impugnazione incidentale *Controparte_1* ha censurato il lodo nella parte in cui (pp. 37-46) vi è assunta diversa decisione in ordine alla delibera assembleare di distribuzione del 28 novembre 2022 rispetto alla delibera di distribuzione 29 dicembre 2022 e ai

suoi effetti, senza considerare il carattere unitario dell'operazione decisa dal C.d.A. di *Parte_1* già dal 2 maggio 2022, articolata nei due momenti attuativi delle delibere 28 novembre 2022 e 29 dicembre 2022.

Il motivo è inammissibile in quanto non indica – se non formalmente - una violazione di legge in cui sarebbe incorso il lodo: se il “frazionamento artificioso” asseritamente elusivo del precetto di cui all'art. 2352 c.c., cui la parte impugnante fa sintetico riferimento, può aver al più connotato il processo deliberativo sociale, è da osservare che tale profilo non è stato motivo d'impugnazione della delibera davanti agli Arbitri; una violazione dell'art. 2352 c.c. non risulta invece neppure astrattamente predicabile con riguardo al lodo per il solo fatto che, esaminando le due delibere gli Arbitri abbiano ritenuto valida la prima in quanto, a differenza della seconda, non incidente sulla sostanza economica della partecipazione societaria.

Con il quarto motivo la stessa *Controparte_1* ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il lodo laddove (pagg. 49-50) esso ha escluso il conflitto tra interesse sociale e interesse di *CP_2* [...], senza considerare che *Parte_1* è sorta per consentire lo sviluppo della autonomia imprenditoriale della figlia *CP_1* le delibere frustrerebbero quell'interesse della società per fini extrasociali di *Controparte_2* ovvero di chi ne spende il nome.

Il motivo è palesamente inammissibile essendo affidato a valutazioni di fatto che pertengono al merito della controversia e che neppure si confrontano con le chiare ragioni della decisione arbitrale nella parte in cui è stata opportunamente esaminata la nozione di conflitto d'interesse - tra la società ed il socio – dovendosi ulteriormente richiamare, in termini conclusivi, quanto in ogni caso sopra osservato da questa Corte in ordine all'irrelevanza della condotta abusiva dell'usufruttuario nel giudizio sulla validità delle delibere assembleari.

L'esito della lite e le spese del giudizio

Ne conseguono l'accoglimento dell'impugnazione limitatamente al terzo e quarto motivo dell'impugnazione proposta da *Parte_1* e da *Controparte_2*, con rigetto dei primi due ed assorbimento del quinto e la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da *Controparte_1*.

Le spese di lite seguono la (prevalente) soccombenza di quest'ultima, con condanna della parte alla rifusione in favore delle altre, facendosi riferimento per la relativa liquidazione ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, secondo importi medi per causa di valore indeterminabile di alta complessità.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da *Controparte_2* avverso il lodo arbitrale definitivo sottoscritto in data 4 dicembre 2023 dagli Arbitri Professori Lorenzo Stanghellini, *Persona_1* e Danilo Galletti, ne dichiara la parziale nullità limitatamente alla parte in cui (capo 3 del dispositivo) ha annullato la deliberazione assembleare dei soci di *Parte_1* [...] del 29 dicembre 2022;
- b) per l'effetto, rigetta la domanda dell'attrice *Controparte_1* tesa a dichiarare l'invalidità della deliberazione dell'assemblea dei soci di *Parte_1* del 29 dicembre 2022 avente ad oggetto la distribuzione di riserva per € 10.000.000,00;
- c) dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale proposta da *Controparte_1*;
- d) condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* e a *Controparte_2* le spese e competenze di lite, che liquida in favore di ciascuna in € 14.317,00 per prestazioni

professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre € 1.581,00 per spese anticipate in favore della sola *Parte_1*

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.

Il Consigliere Estensore

Francesco Petrucco Toffolo

Il Presidente

Guido Santoro